

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore NERVI ANDREA

Nella seduta del 20/05/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

La parte ricorrente espone di aver stipulato in data 25 febbraio 2009, con l'intermediario resistente, un primo contratto di finanziamento personale, contraddistinto dal n. 20013539094113 ("Primo Contratto"). Questo contratto ha avuto esecuzione fino al 5 marzo 2013, allorché il ricorrente ha sospeso il pagamento delle rate ivi previste. Successivamente, nell'ottobre 2013 il ricorrente ha stipulato, con il medesimo intermediario, un secondo contratto di finanziamento personale, contraddistinto dal n. 20013539094114 ("Secondo Contratto"); questo contratto è stato stipulato allo scopo di estinguere il debito generato dal Primo Contratto.

Con riferimento ad entrambi i contratti, il ricorrente rappresenta vizi attinenti all'indicazione del TAEG. In particolare:

- i
I Primo Contratto non conteneva l'indicazione del TAEG;

- I Secondo Contratto conteneva sì l'indicazione del TAEG, ma quest'ultimo non teneva conto del costo delle polizze assicurative stipulate contestualmente al predetto contratto.

Alla luce di quanto precede, il ricorrente chiede:

- con riferimento al Primo Contratto, l'accertamento dell'omessa indicazione del TAEG e, per l'effetto, la restituzione dell'importo pagato in eccedenza, oltre alla restituzione del premio assicurativo;

- con riferimento al Secondo Contratto, in linea principale l'accertamento della nullità per mancanza di causa; in linea subordinata, l'erronea indicazione del TAEG e, per l'effetto, la restituzione di ogni somma indebitamente versata. Contesta altresì l'usurarietà dei tassi applicati e la natura vessatoria delle clausole relative al versamento di oneri e spese.

L'intermediario resiste alla pretesa. In primo luogo, osserva che il ricorrente era incorso in ripetuti inadempimenti al Primo Contratto; è per tale ragione, ossia per poter ottenere un piano di ammortamento più favorevole, che il ricorrente ha stipulato il Secondo Contratto. In secondo luogo, l'intermediario eccepisce la natura facoltativa delle polizze relative al Secondo Contratto, dal che consegue la legittimità della relativa esclusione dal calcolo del TAEG.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

Con riferimento al Primo Contratto, il Collegio osserva che il TAEG non era indicato nel documento; la circostanza è ammessa dallo stesso intermediario nella lettera di risposta al reclamo. Considerando che il contratto in discorso è stato stipulato nel 2009, ad esso si applica (non l'art. 125-bis t.u.b., come ritenuto dal ricorrente, bensì) l'art. 124 t.u.b., vecchio testo; anche tale norma prevedeva, comunque, la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro.

Con riferimento al Secondo Contratto, il Collegio non ritiene di condividere la prospettazione del ricorrente, secondo cui tale contratto sarebbe affetto da nullità per mancanza di causa. Fermi restando i limiti della cognizione demandata a questo Arbitro, in base alle evidenze raccolte nel corso del procedimento non sembra possibile sostenere la mancanza dell'elemento causale nell'operazione negoziale posta in essere dai contraenti.

È invece fondato l'ulteriore profilo di doglianza sollevato dal ricorrente: la stipulazione del Secondo Contratto è stata accompagnata dalla sottoscrizione di due polizze assicurative, il cui costo non è stato considerato nel TAEG relativo al Secondo Contratto. Ad avviso del Collegio, invece, tali costi dovevano essere computati nel TAEG, in quanto le polizze in discorso presentano natura obbligatoria e non facoltativa.

Infatti, come sostenuto dal ricorrente:

- le polizze sono state emesse da una società facente parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario resistente;
- la durata della copertura assicurativa coincide con quella del rapporto finanziamento;
- nelle note informative si legge che i contratti di assicurazione sono abbinati al finanziamento;
- il premio è stato pagato anticipatamente dall'intermediario per conto del cliente.

A tali affermazioni l'intermediario ha replicato solo in via apodittica. Al Secondo Contratto, dunque, si applica il vigente art. 125-bis t.u.b., che sancisce la nullità della clausola relativa ai costi a carico del consumatore, che non siano stati inclusi in modo corretto nel TAEG. Anche nel caso

del Secondo Contratto, dunque, il tasso di interesse ivi indicato deve essere sostituito con il tasso minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro, con conseguenti obblighi restitutori in favore del ricorrente. Da quanto ora rilevato, infine, deriva altresì la nullità dei due contratti assicurativi “abbinati” (per usare la terminologia dell’intermediario) al Secondo Contratto, con conseguente diritto del ricorrente a ripetere il premio a tal fine versato, pari ad euro 5.028,00, corrispondente alle due polizze collettive n. 5062/01 e n. 5383/02.

Sono assorbite le restanti domande del ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio, riguardo al contratto di finanziamento n. 20013539094113, accerta che è nulla la clausola relativa al TAEG e che quest’ultimo equivale al tasso nominale minimo dei buoni del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente l’eccedenza.

Con riferimento al contratto di finanziamento n. 20013539094114 accerta che è nulla la clausola relativa al TAEG e che quest’ultimo equivale al tasso nominale minimo dei buoni del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente l’eccedenza.

Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo di euro 5.028,00 a titolo di restituzione del premio assicurativo.

Respinge ogni ulteriore domanda.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA